



Decreto Dirigenziale n. 250 del 06/09/2010

A.G.C. 05 - Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore: 07 -Prov. Eco., Tutela dell'Amb., Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli

Oggetto:

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 272 comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività svolte in deroga. Ditta: Pubbl. MA.RO. di Annibale Olimpia. Attività: grafica pubblicitaria computerizzata; sede operativa nel Comune di Napoli, alla Via B.Telesio 10/12.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. i., art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;
- che la Ditta Pubbl. MA.RO. di Annibale Olimpia, con sede operativa nel Comune di Napoli, alla via B.Telesio, 10/12 è stata autorizzata con decreto dirigenziale n.323 dell'08/06/2005 ai sensi dei DD.PP.RR. 203/88 e 25/07/91;
- che il legale rappresentante della ditta Pubbl. MA.RO. di Annibale Olimpia, con sede operativa nel Comune di Napoli, alla via B.Telesio, 10/12, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di grafica pubblicitaria, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV come "Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostranti, vernici e simili) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 Kg" e con uso di 0,5 Kg di prodotti per la stampa e di 0,05 Kg per la pulizia;
- che la nuova richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 20/08/08 con prot. 707174, ai sensi del D.Lgs. 152/06, integrata con note prot.n. 973300 del 20/11/08, prot.n.443076 del 20/05/09, prot.n.678767 del 27/07/09, prot.1111251 del 23/12/09 e prot. n.357652 del 23/04/10, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- che nella Conferenza di Servizi iniziata in data 23/11/09 e terminata in data 30/06/2010, i cui verbali si richiamano:
 - l'ARPAC ha espresso parere favorevole con la prescrizione di sostituire i carboni attivi e della misurazione delle emissioni con cadenza semestrale;
 - l'A.S.L. ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto igienico-sanitario con nota prot.1760 del 18/06/2010 dichiarando però che senza il camino e sotto questo aspetto, il parere è sfavorevole;
 - la ditta in Conferenza ha dichiarato che il camino esiste ed ha un'altezza superiore ad 1 metro dal colmo dei tetti come risulta dalla documentazione integrativa presentata, che l'edificio è di costruzione anteguerra e che i locali sono parte originale dell'edificio, la destinazione d'uso di essi non è residenziale come da visura catastale del 17/05/10 e che non è consentito installare camini sulla facciata dell'immobile;
- che nella planimetria pervenuta, risulta evidenziato un convogliamento dei fumi con camino posto sul terrazzo di copertura attraverso un collegamento verticale;
- ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia;

CONSIDERATO

- che il Comune di Napoli ha espresso parere favorevole con nota prot. 404/us del 19/07/10 a condizione che i locali siano parte originale del manufatto e che abbiano una destinazione d'uso non resi-

denziale e che gli eventuali condotti di convogliamento dei fumi non siano ubicati sulla facciata principale;

DATO ATTO

- che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

- che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO

- di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza, la ditta Pubbl. MA.RO. di Annibale Olimpia, con sede operativa nel Comune di Napoli, alla via B.Telesio, 10/12, esercente attività di grafica pubblicitaria, con l'obbligo per la ditta di sostituire i carboni attivi ed effettuare il controllo delle emissioni con cadenza semestrale;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- la Legge n.241/90 e s. m. i;
- il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di autorizzare la ditta Pubbl. MA.RO. di Annibale Olimpia, con sede operativa nel Comune di Napoli, alla via B.Telesio, 10/12, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV denominata "Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 Kg" e con uso di 0,5 Kg di prodotti per la stampa e di 0,05 Kg per la pulizia, così come di seguito specificate:

2.

Camini	Fase	Inquinanti	Portata mc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	Stampa serigrafica, essiccazione, pulizia	SOV totali	2800	0,5	1,5	Filtri in fibra acrilica e carboni attivi

3. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

- l'altezza del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri e il condotto di convogliamento non deve essere ubicato sulla facciata principale dell'edificio;
- i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza semestrale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
- sostituire i carboni attivi con cadenza semestrale;
- provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- **rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:**
 - I. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - II. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - III. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - I₅. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 4. di precisare che:
 - l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 5. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 6. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
- 7. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
- 8. di notificare il presente provvedimento alla ditta Pubbl. MA.RO. di Annibale Olimpia, con sede operativa nel Comune di Napoli, alla via B.Telesio, 10/12, esercente attività di grafica pubblicitaria;
- 9. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 10. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi